



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
Provincia di Roma

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

- Visto il capo I (artt.1-18) del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 recante "RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ART.4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N.421";
- Visto il D.L. n.93 del 28.5.2008;
- Visto il vigente Regolamento sull'I.C.I.

**RENDE NOTO**

- Che a decorrere dall'anno 2008 sono esonerate dal pagamento dell'I.C.I.,:  
(DL n.93/08.)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Unità immobiliari di proprietà del coniuge non assegnatario (il coniuge assegnatario è anch'esso esente), a condizione che quest'ultimo non dimori in un appartamento da lui posseduto ubicato nello stesso Comune in cui si trova l'ex casa coniugale	ESENTE
Alloggi appartenenti a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ( adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari)	ESENTE
Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp (Ater e simili)	ESENTE
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore, ai suoi parenti in linea retta entro il I grado del codice civile, se nella stessa il familiare ha stabilito la propria residenza e risulti la prima ed unica abitazione, l'esenzione è applicata anche alle pertinenze	ESENTE
Unità immobiliari possedute come prima abitazione da anziani o disabili residenti in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata o utilizzata, l'esenzione è applicata anche alle pertinenze	ESENTE

Fanno eccezione le unità imm.ri accatastate nelle categorie A1-A8-A9 che continueranno a pagare l'ICI sulla base delle aliquote ridotte e della detrazione prevista per l'abitazione principale.

- che il **16 Giugno 2009**, scade il termine **per il versamento in ACCONTO dell'I.C.I.**
- che il **16 Dicembre 2009**, scade il termine **per il versamento a SALDO dell'I.C.I.**

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n. **88695507** intestato alla **EQUITALIA GERIT S.p.A. FONTE NUOVA RM ICI - o con modello F24.**

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. A partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 446/97 la soggettività passiva dell'I.C.I. è estesa al superficiario ed enfiteuta nonché al locatore finanziario (leasing);

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato in due rate:

- la prima da versare entro il **16 giugno 2009**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, deve essere versata dal **1° e il 16 Dicembre 2009**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' ammesso il versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un' unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2009.

Chi ha acquistato e/o venduto un immobile nel corso del primo semestre del 2009, potrà versare l'intero importo dovuto relativamente all'effettivo periodo di possesso.

**L'imposta, per l'anno 2009** per gli immobili siti nel territorio comunale, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come stabilito dall'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, le aliquote determinate con Delibera C.C. n. 32 del 05.05.08 e pubblicate sul sito [www.comune.fonte-nuova.rm.it](http://www.comune.fonte-nuova.rm.it)



**COMUNE DI FONTE NUOVA**  
**Provincia di Roma**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

1	Aliquota ordinaria	7,00
2	Unità imm.ri rientranti nella cat.catastale A che risultano non occupate e per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni	9,00
3	Unità imm.ri direttamente adibite ad abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali A1-A8-A9	5,5
4	Unità imm.ri locatate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (art.4, comma 1 DL 8/8/96 n.437) L-556/96	5,5
5	Unità imm.ri per le quali siano stati stipulati contratti di locazione al fine di ridurre le condizioni di disagio abitativo dei conduttori (art.3 comma 6 DL 13/9/04 n.240) L.269/04	5,5
6	Unità imm.ri utilizzate da Onlus (art.21 Dlgs 4/12/97 n.460)	5,5
Per usufruire delle agevolazioni (punti4-5-6-7) è necessario presentare entro i termini del versamento, apposita domanda.		

La detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi rientranti nelle categorie catastali A1-A8-A9 è **determinata in Euro 103,30** in proporzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata per intero.

L'imposta è ridotta del 50% in virtù della L. 662/96, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, fermo restando che l'inabitabilità sia accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale o in alternativa con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445/2000.

Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti hanno effetto anche per l'anno 2009 sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare d'imposta.

Fonte Nuova, lì

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
F.to (Dott. Giorgio Primavera)